



COMUNE DI MARIANOPOLI
(Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta)

COPIA DELL'ORDINANZA DEL SINDACO

Reg. Gen. n° 11

Del 24-03-2020

Ordinanza n. 10 del 24-03-2020

Oggetto: Emergenza epidemiologica da Covid 19. Misure di contenimento. Chiusura al pubblico degli uffici comunali.

IL SINDACO

Premesso che l'Amministrazione comunale ritiene necessario attuare misure di carattere preventivo ai fini del contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020 *"Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19"* e, in particolare:

- art. 1, comma 1, lett. e) *"si raccomanda ai datori di lavoro pubblici e privati di promuovere, durante il periodo di efficacia del presente decreto, la fruizione da parte dei lavoratori dipendenti dei periodi di congedo ordinario e di ferie, fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera r)"*;
- art. 2, comma 2 lettera r) *"la modalità di lavoro agile disciplinata dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, può essere applicata, per la durata dello stato di emergenza di cui alla deliberazione del Consiglio dei ministri 31 gennaio 2020, dai datori di lavoro a ogni rapporto di lavoro subordinato, nel rispetto dei principi dettati dalle menzionate disposizioni, anche in assenza degli accordi individuali ivi previsti; gli obblighi di informativa di cui all'art. 22 della legge 22 maggio 2017, n. 81, sono assolti in via telematica anche ricorrendo alla documentazione resa disponibile sul sito dell'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro"*

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020 *"Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale"* e, in particolare l'art. 1, comma 5 *"Fermo restando quanto disposto dall'art. 1, comma 1, lettera e), del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 marzo 2020 e fatte salve le attività strettamente funzionali alla gestione dell'emergenza, le pubbliche amministrazioni, assicurano lo svolgimento in via ordinaria delle prestazioni lavorative in forma agile del proprio personale dipendente, anche in deroga agli accordi individuali e agli obblighi informativi di cui agli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81 e individuano le attività indifferibili da rendere in presenza."*

Vista la Direttiva n. 2/2020 del Ministro per la Pubblica Amministrazione con cui si prevede che le Pubbliche Amministrazioni:

- anche al fine di contemperare l'interesse alla salute pubblica con quello alla continuità dell'azione amministrativa, nell'esercizio dei poteri datoriali assicurano il ricorso al lavoro agile come modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa;

- nell'ambito delle proprie competenze istituzionali, svolgono le attività strettamente funzionali alla gestione dell'emergenza e le attività indifferibili con riferimento sia all'utenza interna (a titolo esemplificativo: pagamento stipendi, attività logistiche necessarie per l'apertura e la funzionalità dei locali) sia all'utenza esterna;

Visto l'art. 87 del Decreto-Legge 17 marzo 2020, n. 18 (c.d. Decreto "Cura Italia") in cui si ribadisce che il lavoro agile è la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nelle pubbliche Amministrazioni, prevedendo di conseguenza che le stesse:

1. Limitano la presenza del personale negli uffici per assicurare esclusivamente le attività che ritengono indifferibili e che richiedono necessariamente la presenza sul luogo di lavoro, anche in ragione della gestione dell'emergenza;
2. Prescindono dagli accordi individuali e dagli obblighi informativi previsti dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81;
3. La prestazione lavorativa in lavoro agile può essere svolta anche attraverso strumenti informatici nella disponibilità del dipendente qualora non siano forniti dall'amministrazione;
4. Qualora non sia possibile ricorrere al lavoro agile, anche nella forma semplificata di cui al comma 1, lett. b), le amministrazioni utilizzano gli strumenti delle ferie pregresse, del congedo, della banca ore, della rotazione e di altri analoghi istituti, nel rispetto della contrattazione collettiva.
5. Esperite tali possibilità le amministrazioni possono motivatamente esentare il personale dipendente dal servizio. Il periodo di esenzione dal servizio costituisce servizio prestato a tutti gli effetti di legge e l'amministrazione non corrisponde l'indennità sostitutiva di mensa, ove prevista.
6. Il ricorso a tale strumento non riguarda i servizi per le emergenze ed i servizi pubblici essenziali coinvolti nella gestione dell'emergenza epidemiologica in atto;
7. pertanto, il personale assegnato ai servizi di seguito indicati è chiamato a rendere la propria presenza presso l'Ente:
 - a. Ufficio di stato civile esclusivamente per le dichiarazioni di nascita e di morte;
 - b. Ufficio anagrafe esclusivamente per il rinnovo di carte di identità non rinviabili;
 - c. Cimitero comunale esclusivamente per le sepolture;
 - d. Ufficio servizi sociali, per emergenze indifferibili;
 - e. Protezione civile e COC;

Vista l'Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 5 del 13 marzo 2020 *"Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell'art.32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica"*

Considerato l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale;

Ritenuto necessario adottare ulteriori misure a scopo precauzionale e atte a ridurre i rischi per la salute pubblica, e, fra queste, l'interdizione del pubblico dagli uffici comunali;

Visto il D.lgs. n. 267/2000, art. 50 comma 4, il quale riconosce al Sindaco la funzione di autorità locale nelle materie previste da specifiche disposizioni di legge e il comma 5 con cui, *"in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco"*;

Visto l'art. 54, comma 4 del D.lgs. n. 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

ORDINA

per le motivazioni in narrativa esposte e qui integralmente richiamate:

A partire da **martedì 24 marzo e fino a venerdì 3 aprile 2020 compreso**, la chiusura al pubblico di tutti gli uffici comunali, eccezion fatta per i seguenti servizi essenziali:

1. Ufficio di stato civile esclusivamente per le dichiarazioni di nascita e di morte;
2. Ufficio anagrafe esclusivamente per il rinnovo di carte di identità;
3. Cimitero comunale esclusivamente per le sepolture;
4. Ufficio servizi sociali;

5. Protezione civile e COC;

Inoltre, rimarranno operativi:

1. Il Sindaco e la Giunta;
2. I Responsabili di settori comunali e i responsabili dei singoli servizi, come nella tabella allegata alla presente ordinanza – pubblicata sulla home page e all'Albo pretorio del sito istituzionale di questo Comune www.comune.marianopoli.cl.it – in cui sono indicati i recapiti da contattare solo ed esclusivamente per motivi indifferibili e urgenti.
3. L'adozione di procedure d'emergenza per semplificare gli acquisti, da parte di questo Comune, di Dispositivi di Protezione Individuale, di presidi sanitari, di ogni altro dispositivo/servizio per la gestione dell'emergenza, con particolare riguardo ai servizi sociali e di utilità sociale, anche avvalendosi delle procedure previste dall'art 63, secondo comma, lettera c) del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. Gli acquisti sopra elencati potranno essere effettuati dai dirigenti competenti fino al perdurare delle misure governative di emergenza.

DISPONE

1. Ai Responsabili di PP.OO. che assicurino, con effetto immediato e per la durata dello stato di emergenza e fino a nuove disposizioni, lo svolgimento in via ordinaria delle prestazioni lavorative in forma agile (c.d. *"smart working"*) del personale dipendente appartenente al proprio Settore, secondo le previsioni contenute nel Decreto *"Cura Italia"*.
2. Al personale assegnato ai servizi sopra elencati di rendere la propria presenza presso l'Ente solo ed esclusivamente per motivi indifferibili e urgenti e, qualora ne ricorra il caso, l'accesso venga garantito in modo individuale, nelle zone di attesa si rispetti la distanza di un metro l'uno dall'altro senza assembramenti secondo quanto già previsto dalle misure ministeriali di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19.
3. che gli uffici comunali chiusi al pubblico siano contattati esclusivamente a mezzo email o telefono, agli indirizzi e numeri presenti nel sito istituzionale del Comune di Marianopoli e nella tabella allegata alla presente.
4. che i dirigenti pongono in ferie pregresse non godute i dipendenti del proprio Settore che non sono nelle condizioni di fornire la strumentazione necessaria per fornire la prestazione lavorativa in forma agile e che non sono indispensabili per lo svolgimento delle attività sopra indicate;

RACCOMANDA

I datori di lavoro pubblici e privati a promuovere, durante il periodo di efficacia della presente ordinanza, le prestazioni lavorative in forma agile, la fruizione da parte dei lavoratori dipendenti dei periodi di congedo ordinario e di ferie, fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera r) del DPCM 8 marzo 2020;

Le Associazioni, le attività private e commerciali, gli Enti privati e le Istituzioni pubbliche ad adottare tutte le misure idonee a garantire il contenimento della possibile diffusione di contagio del Covid19;

I cittadini tutti ad osservare le indicazioni del Ministero della Salute;

È garantita la continuità della fornitura dei servizi pubblici essenziali di cui alla legge 12 giugno 1990 n.146.

Sono temporaneamente inefficaci tutte le eventuali ordinanze e disposizioni in contrasto con la presente.

La presente ordinanza è immediatamente esecutiva e sarà valida fino a nuova disposizione.

Nello spirito di massima collaborazione si invita pertanto ad affidarsi sempre e solo alle informazioni e alle indicazioni che provengono da fonti istituzionali.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale amministrativo regionale nel termine

di sessanta giorni dalla comunicazione, ovvero ricorso Straordinario al Presidente della Regione Siciliana entro il termine di centoventi giorni.

La presente ordinanza è pubblicata sulla home page e all'Albo pretorio nel sito istituzionale del Comune di Marianopoli.

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL SINDACO
F.to Ins. Salvatore Noto

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suestesa ordinanza viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 24-03-2020 al 07-04-2020
Lì 24-03-2020

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Daniele Giamporcaro

Copia conforme all'originale.
Lì

IL SINDACO
Ins. Salvatore Noto